

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
“A.T.E.R. DI POTENZA”
PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020**

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2	Durata del servizio	3
Art. 3	Prestazioni oggetto dell'incarico.....	3
Art. 4	Svolgimento dell'incarico e referente unico.....	5
Art. 5	Situazione assicurativa.....	6
Art. 6	Corrispettivo.....	7
Art. 7	Obblighi delle parti contraenti	7
Art. 8	Responsabilità del Broker	8
Art. 9	Polizza assicurativa	9
Art. 10	Cauzione	9
Art. 11	Rischi da interferenze	9
Art. 12	Pagamento dei premi.....	9
Art. 13	Personale.....	10
Art. 14	Penali	10
Art. 15	Divieto di subappalto e cessione del contratto.....	11
Art. 16	Recesso e risoluzione del contratto	11
Art. 17	Recesso del contratto da parte del Broker	12
Art. 18	Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 19	Trattamento dei dati personali	12
Art. 20	Foro competente	12
Art. 21	Stipulazione del contratto e spese	12
Art. 22	Norme di rinvio	13

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte di ATER POTENZA, di seguito SA (Stazione Appaltante), del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs n. 209/05.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del rapporto contrattuale, instaurato con il Broker, è fissata in anni tre, a decorrere dalla stipula del contratto.

La SA si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga tecnica del rapporto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso il Broker si impegna a garantire la prestazione del servizio fino a quando non si sarà provveduto ad individuare un nuovo contraente, sino al definitivo passaggio delle consegne a quest'ultimo e, comunque, per un periodo di 180 gg. dalla scadenza naturale.

Art. 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore della SA e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- 1) Attività di supporto e assistenza generale e specifica:
 - a) Identificazione, analisi, quantificazione e gestione dei rischi attinenti a specifiche attività della SA, con evidenziazione di eventuali aree di maggior rischio a scoperta totale/parziale;
 - b) analisi delle coperture esistenti con riguardo, in particolar modo, all'efficacia ed economicità con proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze della SA ed alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;
 - c) monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 - d) collaborazione con la SA nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
 - e) resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati / contratti / convenzioni / regolamenti.

L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari.

- 2) Consulenza ed assistenza:
 - a) a favore dell'Amministratore Unico e personale della SA, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
 - b) relativamente a convenzioni o contratti che la SA vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - c) nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione, dati relativi

all'andamento del rischio, ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

- d) comunicazioni alla SA delle novità legislative inerenti la materia delle assicurazioni intervenute in costanza di rapporto;
- e) supporto formativo del personale della SA che collabora alla gestione dei contratti assicurativi ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- f) individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo.

3) Supporto nelle procedure di gara:

- a) assistenza tecnica/amministrativa nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi della SA alla scadenza di quelli esistenti ed in particolare nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto, proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire almeno entro 60 giorni dalla data di cessazione di efficacia dei contratti e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte della SA; nel caso di gare deserte, la produzione della predetta documentazione dovrà avvenire entro 10 giorni;
- b) assistenza e consulenza nella predisposizione di polizze occasionali, incluse polizze fidejussorie assicurative, qualora ciò risulti necessario e conseguente ricerca delle compagnie assicuratrici più idonee;
- c) verifica delle polizze assicurative presentate in sede di aggiudicazione definitiva da imprese appaltatrici di lavori, forniture e servizi.

4) Supporto e assistenza nella gestione dei contratti assicurativi:

- a) gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti e da sottoscrivere dalla SA; in particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 45 giorni, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
- b) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri (attivi e passivi) con trattazione complessiva delle relative pratiche anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto, in particolare:
 - sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o di privati;
 - sinistri passivi: in caso di danno di entità sotto la soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad esprimere una

valutazione in merito oltre che a trasmettere la documentazione idonea a consentire alla SA se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia.

- c) Il Broker dovrà supportare la SA ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, favorendo il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione alla SA di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte della SA, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse, cc.);
- d) presentazione di report con frequenza almeno trimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito, ecc.) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
- e) predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo della SA, con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- f) segnalazione preventiva della scadenza dei premi ed ogni altra relativa attività amministrativa anche con riferimento alle polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- g) azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze;
- h) redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili, quali: stanziamenti da porre a budget o in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, importi da porre a base di gara in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere alle compagnie aggiudicatrici a titolo di premio annuale, franchigie, conguagli ecc.;
- i) al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo, relativamente all'intero periodo di svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, di trasmettere alla SA report di dettaglio in formato editabile dei sinistri gestiti (sia chiusi che aperti), redatti per ciascun ramo assicurativo, ove dovrà essere riportata la descrizione di ogni sinistro, il suo stato e qualsiasi altra informazione utile per l'individuazione e gestione del singolo evento;
- j) dovrà, altresì, fornire un report riepilogativo sempre in formato editabile, delle polizze in essere e delle relative scadenze e dei rispettivi premi.

Il Broker affidatario è unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Art. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E REFERENTE UNICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla SA l'assoluta autonomia decisionale, la piena autonomia nella scelta del Contraente secondo la vigente normativa in materia di appalti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, la SA autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della SA, né è in grado di impegnare la SA se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico della SA per il servizio oggetto del presente capitolato.

Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con la SA, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta. Il Responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 48 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta.

Il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati, indicativamente una volta a trimestre, su specifica richiesta della SA presso la sede di quest'ultima.

Per la soluzione di particolari questioni, ovvero per determinate esigenze operative, il Broker, per il tramite del referente individuato per la gestione del contratto, dovrà recarsi nella sede della SA, anche con breve preavviso, a propria cura e spese: nessun onere verrà, quindi, riconosciuto a titolo di rimborso spese.

Art. 5 – SITUAZIONE ASSICURATIVA

A titolo puramente indicativo, si forniscono i seguenti elementi circa le polizze della SA, attualmente in essere, con relativi premi annui, escluse eventuali regolazioni di premio:

Polizze		Premi lordi annui	Scadenza
1	Globale fabbricati	137.000,00	31.12.2017
2	Tutela legale	2.850,00	
3	Responsabilità civile verso terzi e propri dipendenti	6.270,00	
4	Responsabilità civile patrimoniale (complessiva)	21.519,00	
5	Kasko dipendenti in missione	6.500,00	
6	Cumulativa infortuni	7.000,00	
TOTALE		181.139,00	

Art. 6 - CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per la SA alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitolati stessi. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la SA non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

LA SA non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Di seguito le aliquote percentuali che saranno applicate nel rispetto di quanto sopra riportato:

Polizze		Su base annua		Compenso broker	
		Aliquota % sui premi imponibili	Premi imponibili	Su base annua	Su tre anni (oltre proroga tecnica)
1	Globale fabbricati	10%	112.065,00	14.970,20	52.395,70
2	Tutela legale		2.350,00		
3	Responsabilità civile verso terzi e propri dipendenti		5.129,00		
4	Responsabilità civile patrimoniale (complessiva)		17.602,00		
5	Kasko dipendenti in missione		5.727,00		
6	Cumulativa infortuni		6.829,00		
TOTALE			149.702,00	14.970,20	52.395,70

Art. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della SA e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da essa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della SA;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la SA senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche,

anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla SA;

- mettere a disposizione della SA ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della SA;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto a:

- a) assicurare la completa gestione del programma assicurativo della SA, come individuato ai sensi del presente capitolato. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- b) tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio.

Sono a carico del Broker:

- a) tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- c) tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

La SA avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

LA SA si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della SA con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- e) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

E' responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare alla SA.

E, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della SA competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

Il Broker, in ogni caso, si obbliga a tenere indenne e manlevare la SA da ogni pretesa da chiunque e comunque avanzata, in relazione allo svolgimento del servizio, nonché a risarcire la SA di ogni danno ad essa cagionato.

Per la copertura dei rischi connessi alle responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, si dà atto che il Broker, in conformità a quanto stabilito negli atti di gara ed a quanto indicato nella propria offerta tecnica, ha stipulato idonea polizza assicurativa R.C., con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00; la validità temporale della copertura assicurativa è pari alla durata del rapporto contrattuale, comprensiva dell'eventuale proroga.

Art. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, come previsto dal D.Lgs. n. 209/05. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Art. 10 - CAUZIONE

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di non ottemperanza agli obblighi indicati nel presente capitolato, la SA ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato, e procederà all'incameramento della cauzione.

Art. 11 – RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.

Art. 12 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della SA, provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

Il Broker dovrà trasmettere alla SA i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il Broker, contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla SA le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione,

debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere anticipato per posta elettronica nelle 48 ore successive all'avvenuto pagamento del premio e trasmesso in originale entro le due settimane seguenti.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso, sempre che tale condizione sia esplicitamente accettata dai futuri fornitori di contratti assicurativi..

Non sono imputabili alla SA gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Art. 13 –PERSONALE

Il Broker, nella esecuzione dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, è obbligato alla scrupolosa osservanza, nei confronti del personale dipendente, di tutte le norme contenute nel relativo C.C.N.L.

E', inoltre, obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assistenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Qualora la SA accerti che il Broker si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le vigenti norme in materia, si procederà ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 14 – PENALI

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, la SA provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, assegnando al Broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio della SA, ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate:

a) salvo diversi accordi, consegna nei casi di scadenze naturali delle polizze e di disdetta dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 3:

- ♦ € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni;
- ♦ € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° e sino al 20esimo.

Trascorso tale termine la SA potrà risolvere il contratto.

b) nei casi di gare deserte, ridefinizione dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai 10 giorni indicati dal citato art. 3:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni, trascorso tale termine la Stazione Appaltate potrà risolvere il contratto;
- ritardo, non imputabile alla SA, rispetto al termine previsto per la richiesta pareri e assistenza in caso di contenzioso civile rispetto al termine previsto dal citato art. 3 del Capitolato speciale di appalto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, la SA ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale del valore compreso tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 5.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 10 e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Fermo restando che l'importo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale (calcolato sulla spesa assicurativa), tuttavia qualora l'importo delle penali superi detto limite, attribuisce alla SA la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Art. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappalto e di cessione, anche parziale, del contratto. Verificandosi le ipotesi sopra indicate, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, la SA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso la SA si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo pec, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La SA potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, tramite PEC, con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

1. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi;
2. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
3. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
4. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
5. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
6. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre

nell'anno solare;

7. in caso di cessione totale o parziale del contratto in subappalto non consentito;
8. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
9. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
10. perdita della personalità giuridica - cancellazione dal Registro Unico degli intermediari ai sensi del D. Lgs. n. 209/05;
11. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, la SA potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, la SA si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell'individuazione di un nuovo Broker, dovranno interagire esclusivamente con la SA. E' fatto salvo ogni diritto della SA di procedere per i danni subiti.

Art. 17 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL BROKER

In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la SA oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del contratto, il Broker si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Potenza.

Art. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Una volta divenuta efficace e definitiva l'aggiudicazione della gara, si concluderà il contratto che sarà

stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Il rapporto sarà, quindi, disciplinato dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta e nelle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 22 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.